

[MILLEPROROGHE] Le novità del provvedimento definitivamente approvato in Senato il 27 febbraio

Fabbricati ex rurali, sette mesi per aggiornare gli atti catastali

[DI CORRADO FUSAI]

Slitta al 31 ottobre

2008 l'iscrizione

in catasto delle

abitazioni degli

agricoltori non

iscritti nel registro

imprese

relativi ai fabbricati ex rurali.

Il comma 36 dell'art. 2 del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, integralmente sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) prevede le procedure per l'accatastamento dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. Come noto, l'agenzia del Territorio, con appositi comunicati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati, e provvede a pubblicizzarli, per i 60 giorni successivi, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet. Gli elen-

chi hanno valore di richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale nei confronti dei titolari dei diritti reali, che devono provvedervi entro 90 giorni. In mancanza, gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione d'ufficio in catasto ed alla relativa notifica. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia

[BONIFICA

Il riordino dei consorzi

L' art. 27 del milleproroghe stabilisce che entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale.

I contributi consorziali devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Il milleproroghe, inoltre, abroga i commi 36 e 37 dell'art. 2 dell'ultima legge finanziaria, che prevedevano interventi sui consorzi di bonifica da parte delle sole regioni e province autonome. ■

[NUOVE SCADENZE

Fabbricati ex rurali o non censiti

Entro 7 mesi (erano 90 giorni) dalla pubblicazione dei comunicati dell'Agenzia del Territorio, i titolari dei diritti reali devono accatastare l'immobile.

Se il titolare non è iscritto nel registro delle imprese, la casa non può più essere rurale

È stato fissato il nuovo termine del 31 ottobre 2008 per l'accatastamento del fabbricato. Chi ha già pagato sanzioni non può avere rimborsi.

catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.

Orbene, l'art. 26-bis, comma 1, del milleproroghe aumenta il termine per la presentazione degli atti catastali, da 90 giorni a 7 mesi.

[ABITAZIONI RURALI E REGISTRO DELLE IMPRESE

Come è noto, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, del decreto-legge n. 262/2006 già citato, i fabbricati ad uso abitativo non sono più considerabili rurali se il proprietario o affittuario o conduttore ad altro titolo del terreno, oltre ad essere possessore anche del fabbricato, non riveste la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese. I fabbricati che, a causa di ciò, non sono più classificabili come rurali, dovevano essere dichiarati in catasto entro la data del 30 novembre 2007, evitando così l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni catastali. Entro la stessa data era possibile, per i

2008 (art. 26, comma 5), del termine per consentire ai lavoratori dei consorzi agrari in liquidazione la mobilità presso amministrazioni regionali, come già prevista dalla legge 410/99.

[AGROTECNICI

L'art. 26, comma 2-bis del milleproroghe modifica il comma 1, la lettera c), della legge n. 251/1956, in modo tale che

l'iscrizione all'albo degli agro-
tecnici consente l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario. Il comma 96 dell'art. 145 della legge n. 388/2000 stabilisce che gli atti di aggiornamento geometrico, i frazionamenti, i trasferimenti a misura e non a corpo, nonché le variazioni culturali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, resi da ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agro-
tecnici, geometri e periti edili, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali, dovessero essere redatti secondo le disposizioni del Dm delle Finanze n. 701/1994. Il milleproroghe (art. 26, comma 7-ter) consente

la redazione di tali atti anche ai soggetti iscritti all'albo degli agro-
tecnici.

[EMERGENZE ZOOTECNICHE

Secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, del milleproroghe, l'attività del Commissario di Governo per le emergenze relative alla Bse, quali definite con il decreto-legge n. 1/2001, già estese a tutte le emergenze zootecniche (D.L. 300/06), sono prorogate al 31 dicembre 2008. ■

soggetti non iscritti come imprenditori agricoli nel Registro delle Imprese possono provvedervi, sempre che ne possedessero i requisiti (è il caso dei produttori agricoli in regime di esonero ai fini dell'Iva che, esercitando la facoltà loro concessa dalla legge, non si sono mai iscritti), evitando così che l'abiazione perdesse i requisiti di ruralità.

Il milleproroghe, all'art. 26-bis, commi 2 e 3, ha stabilito: a) un nuovo termine, quello del 31 ottobre 2008; b) che gli effetti fiscali decorrono comunque dal 1° gennaio 2007; c) che nessuno ha diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

[FONDO MECCANIZZAZIONE

L'art. 26, comma 2, del milleproroghe sposta al 31 dicembre 2008 il termine di operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, la cui gestione è affidata alle regioni.

[CONSORZI AGRARI

L'art. 9-bis del decreto-legge n. 181/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 223/2006, era intervenuto nei confronti dei consorzi agrari, trasformandoli in società cooperative a responsabilità limitata con il termine del 30 giugno 2007 per l'adeguamento degli statuti. Tale termine è ora prorogato al 31 dicembre 2008.

Lo stesso art. 9-bis aveva stabilito che per i consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza doveva provvedere alla nomina di un commissario unico, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007. Detto termine slitta al 31 dicembre 2008 (art. 26, c. 1).

Infine è prorogato, dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre

TERRA E VITA

8 Marzo 2008